

STATUTO

FUTURASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELFORTE DEL CHIANTI MC VIA
G.PICCIONI 2/G

Numero REA: MC - 185085

Codice fiscale: 01828940435

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

		ALLEGATO A
	<u>Statuto della cooperativa sociale "FUTURASSISTENZA"</u>	REPERTORIO 56.929
		FASCICOLO 23.216
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "FUTURAS-	
	SISTENZA Società cooperativa sociale".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Belforte del Chienti	
	(MC) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione ese-	
	guita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sop-	
	primere ovunque unità locali operative (ad esempio succursa-	
	li, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresen-	
	tanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere	
	l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra	
	indicato sub 1.2.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato.	
	Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi	
	con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presen-	
	te statuto, con un preavviso di almeno 180 (centottanta)	
	giorni.	
	TITOLO II	

	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.	
	3.3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa ha come oggetto:	
	a) la fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di ri-	
	poso, luoghi di villeggiatura, ecc.. ad anziani, ammalati,	
	disabili ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni	
	autonome di collaboratori non soci;	
	b) il coordinamento e la gestione di servizi socio-assisten-	
	ziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieri-	
	stici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in con-	
	venzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazio-	
	ni di servizi;	
	c) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tu-	
	tela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti,	
	ecc.. per conto di enti pubblici e privati nonché con orga-	
	nizzazioni di servizi;	
	d) favorire la formazione professionale dei propri soci tra-	
	mite appositi corsi utili ad elevare il livello delle presta-	
	zioni che i soci-collaboratori svolgono presso terzi;	
	e) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le pro-	
	prie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie ca-	

	pacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	f) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'u-	
	tente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua auto-	
	determinazione;	
	g) l'assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze ma-	
	dri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integra-	
	zione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate	
	ed emanande;	
	h) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società,	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritiro-	
	vo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per con-	
	certi ed attività socio-culturali);	
	i) la realizzazione e la gestione di centri diurni d'assi-	
	stenza ed incontro per minori, ragazze madri, disabili psi-	
	chici e fisici ed anziani;	
	j) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case al-	
	bergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psi-	
	chici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di assistenza	
	familiare;	
	k) la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza	
	per ospitalità diurna o residenziale temporanea;	
	l) la gestione di asili nido, centri per l'infanzia, centri	
	estivi, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di col-	
	legamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e	

	parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere neces-	
	sario per assicurare condizioni materiali e sociali che per-	
	mettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il li-	
	bero ed armonico sviluppo del bambino;	
	m) la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa neces-	
	saria al conseguimento degli scopi sociali;	
	n) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini co-	
	noscitive;	
	o) l'istituzione e la gestione di servizi di tele-soccorso,	
	di tele-assistenza e di tele-medicina;	
	p) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;	
	q) il servizio di segretariato sociale e informa giovani;	
	r) lo svolgimento di attività di prevenzione del disagio gio-	
	vanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovani-	
	le;	
	s) la gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie	
	dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igieni-	
	co-sanitario nelle scuole;	
	t) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospe-	
	daliere, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per an-	
	ziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non as-	
	sistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, fi-	
	nalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assi-	

	stenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	u) lo svolgimento di qualsiasi altra attività avente obietti-	
	vi affini, complementari atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma an-	
	che ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge	
	142/2001; la cooperativa potrà effettuare, inoltre, ogni al-	
	tra attività connessa a quelle sopra elencate.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	

	TITOLO III	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno un anno, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari o in altri enti di almeno un anno. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	

	numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'im-	
	presa sociale.	
	5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le	
	persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla dire-	
	zione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui in-	
	teressi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a so-	
	cietà che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo,	
	si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una cate-	
	goria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	

	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio	
	di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci spe-	
	ciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economi-	
	ci, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazio-	
	ne, in conformità con quanto previsto da apposito regolamen-	
	to, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrive-	
	re al momento dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	

	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	

	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In	
	caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, no-	
	tificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci .	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	

	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque e ot-	
	tantadue centesimi).	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero mini-	
	mo di quote pari a 1 (una).	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con ef-	
	fetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-	
	stratori.	

	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo e-	
	spresa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessio-	
	ne può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota	
	detenuta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui	
	all'art. 6, inoltre:	
	a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d. mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	

	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contem-	
	poraneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi e-	
	sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto,	
	l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni la-	
	vorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, pres-	
	so altre cooperative.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-	
	sionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 15(quindici) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavo-	

	ro della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo	
	legittima, con l'indicazione delle generalità del socio rece-	
	dente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al proce-	
	dimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da u-	

	na deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	

	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;	
	c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	

	bilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai tratta-	
	menti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono partico-	
	lari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare	
	l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo	
	della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con dili-	
	genza, ovvero quando incorra in una delle cause di interru-	
	zione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno	
	ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente	
	previste dal CCNL di riferimento;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti	
	dissidi o disordini fra i soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	

	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 27.4	
	lett.c) e 28 , la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli	
	dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente	
	agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	

	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-	
	que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è dive-	
	nuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) e), g),j), k) e l) oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	

	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	<u>SOCI VOLONTARI</u>	
	Art. 18 (requisiti)	
	Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi	
	come soci volontari coloro che intendono prestare gratuita-	
	mente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della mede-	
	sima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	

	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque e zero cen-	
	tesimi) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge	
	per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi)	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.	
	10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà	
	commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	

	golamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particola-	
	re natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 (Soci sovventori)	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa so-	
	ci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento e zero	
	centesimi) ciascuna (max Euro 500,00 - cinquecento e zero	
	centesimi).	
	22.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	

	pari a 5 (cinque).	
	Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 24 (Deliberazione di emissione)	
	24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori de-	
	ve essere disciplinata con decisione dei soci che devono sta-	
	bilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse ;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi com-	
	presi i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-	
	tori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sov-	
	ventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri-	
	moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si deb-	
	ba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari .	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	

	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qua-	
	lora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1 ;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	

	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	27.1 L'esercizio sociale va dall' 01/01 al 31/12 di ogni	
	anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, op-	
	pure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammini-	
	stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	

	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima ;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di rimborso, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-	
	stione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01	
	e successive modificazioni).	
	28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, deliberano sulla destinazione del rimborso che potrà	

	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	* erogazione diretta;	
	* aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	* emissione di quote di sovvenzione.	
	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	<u>Decisioni dei soci. Competenze e modalità</u>	
	Art. 29 (Decisioni dei soci)	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	
	della società, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispet-	
	tivamente, di cui all'articoli 30 e 31.	
	29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 33.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di de-	
	liberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'ar-	
	gomento oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-	
	tare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	30.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sotto-	
	scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta	

	indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni	
	cinque e non superiore a giorni trenta.	
	30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-	
	ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tut-	
	ti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché i voti da	
	ciascuno rappresentati;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recan-	
	ti l'espressione della volontà dei soci devono essere conser-	
	vati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche es-	
	sere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di	
	firma digitale.	
	Art. 31 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto).	

	31.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-	
	zione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione ai sensi del precedente articolo 30. Esso consiste	
	in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di	
	decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere tra-	
	smessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	31.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qua-	
	lora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione,	
	i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum delibera-	
	tivo previsto al successivo articolo 32.2 .	
	31.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché i voti da	
	ciascuno rappresentati;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	

	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	31.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	31.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti	
	e spediti su supporto informatico, corredato di firma digita-	
	le.	
	Art. 32 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 30 e 31 presente articolo, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se so-	
	cio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2 se socio	
	sovventore oppure dall'art. 36.3 se socio cooperatore persona	
	giuridica.	
	32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibi-	
	li a tutti i soci.	
	Art. 33 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assemblea-	
	re)	
	33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	

	ed e) del precedente art. 33.2 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	
	spetto del metodo collegiale.	
	33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	33.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a for-	
	nire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco del-	
	le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà es-	
	sere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per	
	il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	

	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti con-	
	vocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessa-	
	rio.	
	33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato .	
	Art. 34 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea-	
	re: costituzione e quorum deliberativi)	
	34.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto .	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	34.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	

	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le de-	
	liberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	(cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.	
	Art. 35 (Votazioni)	
	35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	
	liberazione dell'Assemblea.	
	35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazio-	
	ne.	
	35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	

	gomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Art. 36 (Voto)	
	36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	36.2 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2 .	
	36.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.6 , è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	36.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	

	codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea)	
	37.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	<u>Amministrazione</u>	
	Art. 38 (Amministrazione)	
	38.1 La Società è alternativamente amministrata , con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	38.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	38.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coopera-	

	tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche .	
	38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni .	
	38.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	ce presidente.	
	Art. 39 (Compiti degli Amministratori)	
	39.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge .	
	39.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	

	e dalle sue controllate.	
	39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifi-	
	ci, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	
	relative mansioni.	
	Art. 40 (Metodi decisionali semplificati)	
	40.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, sal-	
	vo quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del pre-	
	sidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-	
	giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	

	ne dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta	
	di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-	
	scun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argo-	
	mento oggetto della decisione, del quale il consigliere con-	
	senziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	40.5 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica.	
	40.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 41 (Metodo decisionale collegiale)	
	41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di ca-	
	pitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissio-	
	ne, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda	
	la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto co-	
	stitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione deb-	
	bono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	41.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-	

	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elet-	
	tronica), almeno cinque prima dell'adunanza.	
	41.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 42 (Integrazione del Consiglio)	
	42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 del codice civile .	
	42.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quel-	
	li rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore u-	
	nico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 43 (Compensi agli Amministratori)	
	43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	

	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti ad alcuno di essi .	
	Art. 44 (Rappresentanza)	
	44.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammi-	
	nistrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-	
	dente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche am-	
	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	44.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	44.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	44.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	44.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	

	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	<u>Organo di controllo</u>	
	Art. 45 (Collegio sindacale)	
	45.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del	
	collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo conta-	
	bile.	
	45.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effetti-	
	vi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	
	nominato con decisione dei soci.	
	45.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggi-	
	bili.	
	Art. 46 (Compiti)	
	46.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costi-	
	tutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile della società e sul suo con-	
	creto funzionamento.	
	Art. 47 (Organo di controllo facoltativo)	

	47.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con deci-	
	sione dei soci può essere nominato un collegio sindacale,	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un re-	
	visore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	47.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 48 (Scioglimento anticipato)	
	48.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri	
	Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)	
	49.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 50 (Regolamenti)	
	50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie 47.2.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	Art. 51 (Divieti)	
	51.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	

	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 52 (Rinvio)	
	52.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519	
	c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare,	
	senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni	
	dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le	
	norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle	
	delle società a responsabilità limitata non più compatibili	
	con il nuovo regime.	
	Firmato: ROMAGNOLI Franco	
	ROMAGNOLI Emanuele	
	DILETTI Chiara	
	Dott. Stefano SABATINI - Notaio	

[illegible]